

“Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”

SCHEMA

di Chiara FABIANI

Il decreto legge n.59/2016 convertito, con modificazioni, in Legge, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati in data 29.06.2016, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce significative novità e modifiche in materia di procedure esecutive e concorsuali con l'introduzione di ulteriori misure volte al più efficace recupero del credito.

La Nuova **Procedura Civile**
Commento Sistematico Legge 2016

Esaminiamo nel dettaglio i primi cinque articoli del decreto D.L. 59/2016, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione, rubricati al CAPO I intitolato “Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero del credito”, e più precisamente:

–**Art. 1 Pegno mobiliare non possessorio**

–**Art. 2 Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato**

–**Art. 3 Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi**

–**Art. 4 Disposizioni in materia di esecuzione forzata**

–**Art. 5 Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati**

ART. 1 D.L. 59/2016 (come modificato dalla Legge di conversione)

Introduce una particolare e nuova fattispecie di pegno: **il pegno mobiliare non possessorio**

Esaminiamo questa figura inedita, anche mediante un confronto schematico con il diritto reale di pegno disciplinato nel codice civile all'art. 2784-2807 c.c.

PEGNO → (art. 2784-2807 c.c.) diritto reale di garanzia volta a garantire la soddisfazione di un credito. E' il diritto concesso dal debitore o da un terzo per il debitore (terzo datore di pegno) su una cosa mobile a garanzia dell'obbligazione assunta.

OGGETTO → beni mobili (non registrati)


→ universalità di mobili

→ crediti o altri diritti aventi ad oggetto beni mobili

MODALITA' DI

COSTITUZIONE → si costituisce mediante **consegna** al creditore della cosa/documento.

DEL PEGNO (art.2786 c.c.) - se il credito garantito eccede la somma di € 2,58 il pegno si costituisce mediante scrittura privata (contratto/atto unilaterale avente data certa)



MODALITA' DI

ESCUSSIONE : →

DEL PEGNO (art. 2796-2798 c.c.)

-**vendita all'incanto** della cosa ricevuta in pegno
soddisfazione sul ricavato (art. 2796 c.c.)

-**assegnazione della cosa in pagamento**
fino a concorrenza del credito (art.2798 c.c.)

ART. 1 D.L. 59/2016 PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

Con le modifiche apportate dalla legge di conversione

-**SOGGETTI** legittimati a


costituire il diritto reale di pegno non possessorio (1^ comma art. 1 d.l. 59/2016) → Imprenditori iscritti nel registro delle imprese

- **OGGETTO** della garanzia

del pegno non possessorio:

agli imprenditori stessi

o
a soggetti **terzi** (modifica introdotta dalla legge di conversione)



che siano inerenti all'esercizio

dell'impresa, siano essi CREDITI:

- **presenti** (già venuti ad esistenza)

- **futuri**

- **determinati** (precisi nell'ammontare)

- **determinabili**

- **con la previsione dell'importo massimo garantito da pegno non possessorio**

- **OGGETTO/bene gravato**

da pegno non possessorio:

(2^ comma art. 1 d.l. 59/2016)

A) **beni mobili** (non registrati) **anche immateriali** *
destinati all'esercizio dell'impresa

B) **crediti** derivanti da o inerenti a tale esercizio

* (modifiche-novità introdotta dalla Legge di conversione)

A) i **beni mobili** possono essere:

-esistenti o futuri;

-determinati;

-determinabili anche mediante il riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo.

-MODALITA' DI COSTITUZIONE

del pegno mobiliare non possessorio:

(4, 5,6 comma art.↓ D.L.59/2016)



mediante **CONTRATTO**, redatto

a pena di nullità, con indicazione:

- del creditore a favore del quale viene costituito il pegno mobiliare non possessorio;
- del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno;
- descrizione del bene dato in garanzia;
- descrizione del credito garantito;
- indicazione dell'importo massimo garantito;

CONTRATTO IN FORMA
SCRITTA ISCRITTO
IN APPOSITO REGISTRO

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico Luigi Vitalone



Il contratto di pegno mobiliare non possessorio deve essere iscritto nell'apposito registro informatizzato "**Registro dei pegni non possessori**" costituito presso l'Agenzia dell'Entrate.

(4^comma art.1 D.L.59/2016 **come modificato dalla legge di conversione**)



Il pegno mobiliare non possessorio **ha effetto verso i terzi** solo con l'iscrizione nel registro informatizzato "Registro dei pegni non possessori"

-Dal momento dell'iscrizione nel Registro informatizzato → il pegno prende grado;

(6^ comma art.1 D.L. 59/2016)

opponibilità del pegno non possessorio ai terzi e nelle procedure **esecutive e concorsuali** (modifiche introdotte dalla Legge di conversione)

l'iscrizione deve indicare:

-il creditore;

-il debitore;

-il terzo datore di pegno (se presente);

-la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito;

-se il pegno non possessorio è costituito a garanzia del finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, l'iscrizione deve indicare la specifica individuazione del bene.

↓
l'iscrizione nel registro informatizzato ha una durata di 10 anni rinnovabile per mezzo di un'iscrizione nel registro effettuata prima della scadenza del decennio;

- La **cancellazione**

dell'iscrizione del pegno non possessorio dal registro:

può essere richiesta di comune accordo dal creditore

→ pignoratizio e datore del pegno;

→ domandata giudizialmente;

➤ Tutte le operazioni inerenti al Registro informatizzato "Registro dei pegni possessori" (operazioni di iscrizione, modifica, consultazione, rinnovo, cancellazione, modalità di accesso) sono regolati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia secondo quanto stabilito al **comma sesto** dell'art. 1 del D.L. 59/2016.

-REGIME DI OPPONIBILITA' (con le modifiche apportate dalla Legge di conversione)

del pegno mobiliare non possessorio: → dal momento dell'iscrizione nel Registro Informatizzato "registro dei pegni non possessorio" il pegno non possessorio:

è opponibile

- ai terzi
- nelle **procedure esecutive**
- nelle procedure concorsuali

NON è opponibile

(anche se anteriormente costituito e iscritto) a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia **garantito dalla riserva di proprietà** sul bene medesimo o da un **pegno anche non possessorio successivo** (modifica Legge di conversione)

A CONDIZIONE CHE:

- **A)** Il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità del 1^ comma art 1 D.L. 59/2016
 - **B)** al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente.
- (5^ comma art. 1 D.L. 59/2016)

La Nuova **Procedura Civile**
Ordinamento Giuridico

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

DEL PEGNO NON POSSESSORIO: → non determina lo spossessamento del bene

(2^ comma art. 1 D.L. 59/2016)

oggetto di pegno (**differenza** con il pegno mobiliare ex art. 2786 c.c.)

il debitore o terzo datore di pegno può,
senza mutarne la destinazione economica:

TRASFORMARE

ALIENARE

DISPORRE

Il bene gravato da pegno

trasferimento del pegno

il pegno si trasferisce al prodotto risultante dalla trasformazione

effetto

il bene gravato da pegno

trasferimento del pegno

il pegno si trasferisce al corrispettivo della cessione del bene gravato da pegno

il bene gravato da pegno

trasferimento del pegno

il pegno si trasferisce al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo

Se il prodotto risultante dalla trasformazione, ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori:

consequenza

ciascun creditore pignoratorio può esercitare le facoltà previste dal comma 7 (escussione del pegno non possessorio)

con l'obbligo di restituire al datore della garanzia il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate determinato:

periodo aggiunto al 2 comma art. 1 d.l. 59/2016 dalla legge di conversione

secondo criteri di proporzionalità

sulla base delle stime effettuate
con le modalità di cui al comma 7, lettera a)

- **IN CASO DI ABUSO NELL'UTILIZZO DEI BENI**
da parte del debitore o del terzo concedente il pegno: ➔ E' fatta salva la possibilità per il
creditore di promuovere azioni
conservative o inibitorie.

(periodo introdotto al 2^comma art. 1 d.l. 59/2016 dalla legge di conversione)

ESCUSSIONE DEL PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

Il **7^comma** dell'art. 1D.L. 59/2016 disciplina le modalità attraverso le quali il creditore pignoratizio, al verificarsi di un evento che determina il venir meno dell' integrale adempimento dell' obbligazione garantita, procede all'escussione del pegno non possessorio.

> il **creditore che procede**
all'escussione del pegno
deve preliminarmente:

ENTRO 5 giorni
dall'intimazione

Il debitore e l'eventuale terzo
posso proporre opposizione con
ricorso ai sensi delle disposizioni di
cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-*bis*

Su istanza dell'opponente, ove concorrano gravi motivi

Il Giudice con provvedimento d'urgenza può inibire al creditore di
procedere a norma del comma 7

(**comma 7-bis art. 1 d.l. 59/2016 introdotto dalla legge di conversione**)

MODALITA' DI ESCUSSIONE del pegno non possessorio:

- a) **Vendita** dei beni oggetto del pegno;
- b) **Escussione o cessione dei crediti** oggetto di pegno;
- c) **Locazione** dei beni oggetto di pegno (ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro informatizzato < dei pegni non possessori>);
- d) **Appropriazione dei beni** oggetto di pegno, ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro informatizzato dei <pegni non possessori>.

notificare un'intimazione
anche direttamente a mezzo di
posta elettronica certificata:

al debitore
e
all'eventuale terzo
concedente il pegno

dare avviso scritto:

agli eventuali titolari
di un pegno non possessorio
nonché

al debitore del credito
oggetto del pegno

(modifiche introdotte dalla Legge di conversione)

d) Appropriazione dei beni oggetto di pegno, ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro informatizzato <registro dei pegni non possessori>.

A) VENDITA DEI BENI OGGETTO DI PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO :

(settimo comma lett.a) art. 1 D.L. 59/2016)

La vendita viene effettuata dal CREDITORE:→ trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita



il creditore deve informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza

ENTRO 3 MESI da tale comunicazione scritta il debitore può agire giudizialmente per il risarcimento del danno (**9^ comma** art. 1 D.L. 59/2016)

se l'**escussione** è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alla lettera a) 7^ comma art. 1

e se il prezzo della vendita non corrisponde al valore di mercato

Modalità della vendita:→ **attraverso procedure competitive:** anche avvalendosi di soggetti specializzati;

(lett. a) 7^ comma art.1)

essa avviene (salvo il caso di beni di non apprezzabile valore) sulla base di stime del bene oggetto di pegno effettuata da un operatore esperto nominato di comune accordo tra le parti, o in mancanza, designato dal giudice.

con adeguate forme di pubblicità : che assicurino massima informazione e partecipazione degli interessati;

pubblicità degli avvisi di vendita

Il creditore è tenuto a dare pubblica

notizia della vendita con avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, il quale deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata

“portale delle vendite pubbliche” di cui all'art. 490 c.p.c.

B) ESCUSSIONE O CESSIONE DEI CREDITI OGGETTO DI PEGNO NON POSSESSORIO

(settimo comma lett.b) art.1 D.L. 59/2016 **come modificato dalla legge di conversione**)

il creditore fa propria la somma di denaro oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita.

dandone comunicazione al datore della garanzia
(modifica introdotta dalla legge di conversione)

ENTRO 3 MESI da tale comunicazione

il debitore può agire giudizialmente per il risarcimento del danno (9^comma art. 1 d.l. 59 72016)

se l'escussione è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alla predetta lettera b)

(modifica introdotta al 9^comma dell'art. 1 d.l. 59/2016 dalla legge di conversione)

e

il corrispettivo della cessione non corrisponde ai valori correnti di mercato

C) LOCAZIONE DEL BENE OGGETTO DI PEGNO NON POSSESSORIO

(settimo comma lett. c) art. 1 D.L. 59/2016)

La Nuova **Procedura Civile**
Commento Sistematico Legge 130/11

- **Se previsto** nel contratto di pegno e iscritto nel registro informatizzato (di cui al comma 4 art. 1)
- **A condizione che** il contratto preveda i criteri e le modalità di **determinazione** del corrispettivo della locazione

il creditore pignoratizio può escutere il pegno concedendo in locazione il bene oggetto di pegno

imputando i canoni di locazione a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita

dando immediata comunicazione in forma scritta al datore della garanzia stessa del corrispettivo e delle altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore

ENTRO 3MESI dalla suddetta comunicazione, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno (9^comma art. 1 DL 59/2016)

quando l'**escussione** è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui alla lettera c)

e quando il corrispettivo della locazione non corrisponde ai valori correnti di mercato

D) APPROPRIAZIONE DEI BENI OGGETTO DI PEGNO MOBILIARE NON POSSESSORIO

(settimo comma lett. d) art. 1 DL 59/2016)

- **Se previsto** dal contratto di pegno e iscritto nel registro informatizzato di cui al comma 4,
- **A condizione che** il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita;

Il creditore può procedere all'appropriazione dei beni oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita

↓
il creditore deve dare immeditata comunicazione scritta
al datore della garanzia del valore attribuito al bene ai fini
dell'appropriazione.

↓
ENTRO 3MESI dalla suddetta comunicazione,
il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno
(**9^ comma art. 1 DL 59/2016**)

←
quando l'**escussione** sia avvenuta in e
violazione dei criteri e delle modalità di
cui alla predetta lettera d)

↘
quando il valore del bene comunicato a norma
delle disposizioni di cui alla **lett. d)** non
corrisponde ai valori correnti di mercato

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ESCUSSIONE DEL PEGNO NON POSSESSORIO

Il comma 7-ter dell'art. 1 d.l. 59/2016 è stato introdotto *ex novo* dalla Legge di conversione del decreto stesso. Tale comma prevede gli adempimenti attraverso i quali il creditore giunge alla concreta soddisfazione del proprio credito attraverso l'escussione del bene oggetto di pegno non possessorio.

Il datore della garanzia, se il titolo non dispone diversamente,
ENTRO 15 giorni dalla notificazione di cui al comma 7

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Vitale

↓
DEVE CONSEGNARE al creditore il bene mobile oggetto di pegno

↓
Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito

↓ *conseguenza*

il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e precetto, ad esecuzione per consegna e rilascio a norma delle disposizioni di cui al Libro III, titolo III del c.p.c. in quanto compatibili.

A tal fine:

← **Il creditore** presenta all'u.g.

-copia della nota di iscrizione del pegno nel registro ex comma 4;
-copia dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7

→ **L'ufficiale giudiziario**

ove non sia di immediata identificazione il bene oggetto di pegno:

← **su istanza del creditore**

→ **e con spese** liquidate dall'u.g. e anticipate dal creditore e comunque a carico del creditore medesimo

↓
si avvale di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelta, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto di pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2.

mediante trasmissione al Curatore fallimentare della domanda di ammissione al passivo del credito vantato con diritto di prelazione, secondo le norme stabilite dalla legge fallimentare (art. 93 R.D. N.267/1942)

se, all'udienza ex art. 96 L.F. di discussione del progetto di stato passivo, la domanda di insinuazione del creditore viene ammessa al passivo del fallimento con **prelazione**

definizione:

diritto del creditore pignoratorio di soddisfarsi sul bene oggetto di pegno con preferenza rispetto agli altri creditori

effetto

il creditore può procedere

all'escussione del pegno a norma del comma 7 art. 1 D.L. 59/2016

La Nuova **Procedura Civile**
Sistemi Informativi Legali

Art. 1 comma 10 D.L. 59/2016

➤ Il penultimo comma dell'art. 1, statuisce che al pegno mobiliare non possessorio si applicano le disposizioni di cui agli art. 66 (*Azione revocatoria ordinaria*) e art. 67 (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, virgola garanzie*) R.D. n.267/1942 laddove le stesse trovano applicazione per il pegno. In tali ipotesi infatti, il pegno non possessorio è equiparato al pegno.

Art. 1 comma 10-bis d.l. 59/2016 introdotto dalla Legge di conversione

➤ Per quanto non previsto dall'art. 1 del d.l. 59/2016, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Libro VI, Titolo III, Capo III del codice civile (*norme relative al pegno*)

ART 2 D.L. 59/2016:Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

>L'art. 2 apporta una significativa novità al Testo Unico in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1993 n.385), mediante l'introduzione, nel Titolo II "*Banche*",Capo VI "*Norme relative a articolari operazioni di credito*",Sez. III "*Altre operazioni*", di una nuova disposizione normativa (di seguito all'art. 48 che disciplina il credito pignoratorio) l'articolo 48-bis.

L'art. 48-bis disciplina, in materia di diritto bancario e creditizio, **il c.d. Patto Marciano**

Diverso dal

c.d. Patto Commissorio

(art. 2744 c.c.)

definizione

patto in forza del quale il creditore diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempia, ma con l'obbligo che il bene stesso venga stimato da un terzo successivamente all'inadempimento ed il creditore versi al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene.

>Analizziamo schematicamente l'art. 48 bis D.lgs. 1993 n.385, introdotto dall'art.2 D.L. 59/2016

(1^ comma art. 48-bis , art. 2 D.L.59/2016)

il contratto di finanziamento stipulato tra:

un imprenditore

e

una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico **ai sensi dell'art. 106**

può essere garantito

↓
garanzia offerta

dal TRASFERIMENTO IN FAVORE

del **creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e **autorizzata** ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari

↓
oggetto del trasferimento

della **proprietà di un immobile dell'imprenditore o di un terzo** ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario del coniuge o di suoi parenti o affini entro il 3° grado

o

di **altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo** ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o dei suoi parenti e affini entro il 3° grado

(3° comma art. 2 D.L. 59/2016)

↓
condizione sospensiva

qualora l'inadempimento del debitore si avveri a norma del comma 5 art. 2.

IN TAL CASO IL CREDITORE

potrà avvalersi degli effetti del predetto patto

PURCHE' corrisponda al proprietario l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento

(2° comma art. 48-bis D.L. 59/2016) →

patto marciano

-MODALITA' di stipulazione del patto: → al momento della conclusione del contratto di finanziamento
(4° comma art. 48-bis, art. 2 D.L. 59/2016)

o
per **atto notarile**, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali (anche per i contratti in corso **alla data di entrata in vigore della presente disposizione**).

Trascrizione
Nei pubblici
registri

→

Regime di
pubblicità
dichiarativa

Il trasferimento sospensivamente condizionato, ai fini dell'opponibilità ai terzi della garanzia, deve essere trascritto (art. 2643 c.c. e ss.), mediante annotazione nel pubblico registro degli atti riguardanti beni immobili.

↓
La nota di trascrizione deve indicare (art. 2839 2° comma, n.4,5,6 c.c.):

1. l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;
2. Gli interessi e le annualità che il credito produce;

3. Il tempo della esigibilità.

(modifica/novità introdotta dalla Legge di conversione)



Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, **una volta trascritto, prevale** sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria (**quarto comma art. 48-bis D.L.59/2016**)



Tale disposizione

fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione



si applica anche quando l'immobile sia stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza del pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca. In tal caso trova applicazione il comma 10.

(comma relativo, come vedremo ai rapporti intercorrenti tra l'art. 48-bis e l'esecuzione forzata)

(periodo introdotto al comma 4 art. 48-bis di cui all'art. 2 d.l. 59 /2016, dalla legge di conversione)

CARATTERISTICHE dell'inadempimento dell'imprenditore-debitore al contratto di finanziamento stipulato, affinché si producano gli effetti di cui all'art. 48 bis.

(5^a comma art. 48-bis, art. 2 D.L. 59/2016 con le modifiche apportate dalla legge di conversione)

si ha inadempimento del debitore quando:

- 1) Il mancato pagamento si protrae per oltre 9 mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili;
- 2) Il mancato pagamento si protrae per oltre 9 mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile;
- 3) Il mancato pagamento si protrae per oltre 9 mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

La Nuova **Procedura Civile**
DIRETTORE RESPONSABILE Luigi Vitalone

Caso particolare: il periodo di inadempimento è elevato da 9 a 12 mesi se:



alla data di scadenza della prima delle rate non pagate, anche non mensili,

il debitore abbia già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85% della quota capitale

(novità introdotta dalla Legge di conversione del d.l. 59/2016)

Verificatosi l'inadempimento del debitore



il creditore **deve notificare una dichiarazione scritta** di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al comma 1 art. 48-bis, secondo quanto previsto dall'art. 48-bis **precisando l'ammontare:**

del credito per cui procede:



-al **debitore e, se diverso,**
al titolare del diritto reale
immobiliare

- a **coloro che hanno diritti derivanti da titolo**
iscritto o trascritto sull'immobile

La Nuova **Procedura Civile**
Unione Scientifica Leggi 2016

ESECUZIONE del patto e successivo trasferimento del bene immobile sospensivamente condizionato:

>Il **6^ e 7^ comma** dell'art. 48 bis, introdotto dall'art. 2 D.L. 5972016 descrivono i successivi adempimenti che incombono sul creditore (banca o altro soggetto autorizzato ai sensi del 1^comma), una volta notificata la comunicazione scritta di avvalersi degli effetti del patto marciano a seguito dell'inadempimento del debitore a norma del 5^comma, nonché le successive fasi volte al trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia del contratto di finanziamento.

DECORSI 60 giorni dalla notifica della dichiarazione
di cui al comma 5 art.48bis



il creditore chiede al Presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile che nomini un perito per la stima, da rendersi con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1.



Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'art. 568 c.p.c.

(*"determinazione del valore dell'immobile"*). Si applica l'art. 1349 c.c., 1^comma c.c.
(*"determinazione dell'oggetto"*)



Non può procedersi alla
nomina di un perito per il
quale ricorre una delle condizioni
Di cui all'art. 51 c.p.c.



ENTRO 60 giorni dalla nomina
il perito comunica, ove possibile
a mezzo di posta elettronica certificata,
la relazione giurata di stima a:

al debitore, e se diverso, al titolare
del diritto reale immobiliare

al creditore

a coloro che hanno diritti derivanti da titolo
iscritto o trascritto sull'immobile.

entro 10 giorni dalla comunicazione

tali soggetti possono inviare osservazioni al perito, in tal caso il perito
entro i successivi 10 giorni effettua una nuova comunicazione della relazione
rendendo gli eventuali chiarimenti. (novità introdotta al comma 6^art. 48 bis dalla legge di conversione)

Se il debitore contesta la stima:

conseguenza

Il creditore ha comunque diritto
di avvalersi degli effetti del patto
di cui al comma 1.

l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla
differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare
(7^comma art. 48 bis)

**-MOMENTO in cui si considera avverata la condizione sospensiva di inadempimento del debitore-
imprenditore:**

(8^comma art. 48 bis, introdotto dall'art. 2 D.L. 59/2016):

La Nuova **Procedura Civile**
Ordinamento Scrittura Legge Italia

Verificatosi l'inadempimento del debitore a norma del comma 5

Al momento della comunicazione al creditore
del valore di stima del bene da parte del
perito a norma del comma 6;

ovvero

al momento dell'avvenuto versamento
all'imprenditore dell'eventuale differenza
tra il valore di stima del diritto e l'ammontare
del debito inadempito comprensivo di tutte
le spese ed i costi di trasferimento

annotazione di cancellazione
della condizione sospensiva nel registro immobiliare

- ADEMPIMENTI PUBBLICITARI connessi all'annotazione di cancellazione della condizione
sospensiva **ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile**

(9^comma art. 48 bis, introdotto dall'art. 2 d.l. 59/2016)

➤ Il creditore, anche unilateralmente,
rende nell'atto notarile di avveramento della condizione

→ una dichiarazione, a norma dell'art. 47
d.p.r. 2000 n.445 con cui:


attesta l'inadempimento del
debitore a norma della comma 5

produce estratto autentico delle
scritture contabili di cui
all'art. 2214 c.c.

-RAPPORTI INTERCORRENTI tra l'art. 48 bis e l'esecuzione forzata immobiliare

>Il **comma 10 dell'art. 48-bis introdotto dall'art. 2 D.L. 59/2016**, disciplina il caso particolare in cui il diritto reale immobiliare già oggetto del patto marcano di cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata immobiliare. Il predetto comma sancisce che, anche in tal caso, il trasferimento della proprietà o di altro diritto immobiliare dell'immobile oggetto di garanzia del contratto di finanziamento stipulato tra l'imprenditore e l'istituto di credito può aver luogo a norma del presente articolo 48-bis, e ne indica le modalità.

-Modalità di trasferimento del diritto immobiliare:→ Su istanza del creditore



La Nuova **Procedura Civile**
Giurisprudenza e Dottrina


>La disciplina di cui al presente comma 10 art. 48 bis D.L. 59/2016 trova applicazione, in quanto compatibile,

anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto marcano di cui al comma 1, sia sottoposto ad esecuzione a norma del D.P.R. 1973 N.602 (“*Disposizioni sulla riscossione delle Imposte sul reddito*”)→ È quanto sancito dal **comma 11** art. 48-bis introdotto dall’art. 2.

Caso particolare: 12^ comma art. 48-bis, introdotto dall’art. 2 D.L. 59/2016


Fallimento del debitore successivo alla trascrizione del patto di cui al comma 1

> Il 12^ comma dell’art. 48-bis sancisce che, qualora il titolare del diritto reale immobiliare (imprenditore o un terzo), diritto il cui trasferimento costituisce oggetto della garanzia del contratto di finanziamento stipulato, sia dichiarato fallito successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, il creditore può procedere secondo queste modalità.



-13^ comma art. 48-bis introdotto dall’art. 2 D.L. 59/2016: adempimento del contratto di finanziamento

>L’ultimo comma dell’art. 48-bis prevede l’ipotesi di “estinzione della garanzia”* nel caso in cui l’imprenditore adempia al contratto di finanziamento garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato. Tale comma può così schematizzarsi:



* Tale norma è espressione del **carattere di accessorietà** dei diritti reali di garanzia, per effetto del quale se si estingue l’obbligazione garantita viene meno o si estingue anche la garanzia.

ANALOGIE tra il patto a scopo di garanzia e il diritto reale di ipoteca

> **Comma 13 bis e 13-ter art. 48-bis di cui all'art. 2 d.l. 59/2016 introdotto dalla Legge di conversione**


La legge di conversione del d.l. 59/2016 ha infine modificato l'art.2 del d.l. 59/2016 prevedendo l'aggiunta di due ulteriori commi

- **Il comma 13 bis** sancisce che, **“Ai fini del concorso dei creditori, il patto a scopo di garanzia così come definito al 1^comma dell'art. 48 bis, art. 2 d.l. 59/2016, è equiparato all'ipoteca.”**

Tale nuova disposizione aggiunta dalla legge di conversione, prevede pertanto l'estensione al patto marciano di cui all'art. 48 bis, di talune norme previste in materia di ipoteca (art. 2852 e ss.). E più precisamente, in caso di concorso tra più creditori, il creditore che per primo avrà trascritto il patto a scopo di garanzia avrà diritto ad essere soddisfatto per primo, rispetto agli altri creditori, in caso di inadempimento del debitore.

La Nuova **Procedura Civile**
Giustizia Scrittura Leggi 1914

- **Il comma 13-ter** statuisce infine che la trascrizione del patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 dell'art. 48 -bis , art. 2 d.l. 59/2016 produce gli effetti di cui all'art. 2855 c.c. (“*Estensione degli effetti dell'iscrizione*”) norma dettata in tema di ipoteca, avuto riguardo, a differenza di quest'ultima, non al momento del pignoramento bensì al momento in cui il creditore notifica al debitore la comunicazione nella quale dichiara di volersi avvalere degli effetti del patto a scopo di garanzia, precisando altresì l'ammontare del credito per il quale procede:



Art. 3 D.L. 59/2016: “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi”, come modificato dalla Legge di conversione


L’art. 3 introdotto con D.L. 59/2016 ha sancito l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di Insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, nel quale sono pubblicati le informazioni e i documenti relativi a:

- a) procedure di espropriazione forzata immobiliare;
- b) Procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare);
- c) Procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis (“*Accordi di ristrutturazione dei debiti*”) del R.D. 1942 n.267, nonché ai piani di risanamento di cui all’art. 67 (“*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*”), 3[^]comma, lett.d) del R.D. 1942 n.267, quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
- d) Alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 1999 n.270 e al D.L. 2003 n.347, convertito, con modificazioni, dalla L. 2004 n.39
- e) Procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla L.2012 n.3.

(2[^]comma art. 3 D.L. 59/2016)

STRUTTURA del registro elettronico: → il registro elettronico

(3[^]comma art. 3 D.L. 59/2016)



1) Sezione ad accesso pubblico e gratuito:

- In tale sezione, relativamente alle procedure di cui al comma 2, sono rese disponibili in forma elettronica:
- le informazioni e i documenti di cui all’art. 24, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2015/848 (“*Procedure di insolvenza*”);
 - le informazioni rilevanti in merito ai tempi e all’andamento di ciascuna procedura o strumento;
 - possono essere altresì collocate le informazioni e i provvedimenti di cui all’art. 28 (“*requisiti per la nomina a curatore*”), 4[^]comma, secondo periodo, R.D. 1942 n.267;
 - relativamente alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, sono disponibili in forma elettronica

le informazioni e i documenti individuati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della **legge di conversione** (3[^] comma lett. b) art. 3 D.L. 59/2016.

2) Sezione ad accesso limitato:

In tale sezione sono resi disponibili in forma elettronica:

-le informazioni e i documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b) (3[^] comma lett. c) art. 3 D.L. 59/2016)

- Il registro elettronico :
- è accessibile dalla Banca D'Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (1[^] comma art. 3 d.l. 59/2016).
 - deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuto **e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti.** (modificata introdotta da legge di conversione)
 - deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848 ("procedure di insolvenza") (5[^] comma art. 3 D.L. 59/2016)



>Le **disposizioni per l'attuazione** del registro elettronico, ai sensi del 4[^] comma art. 3 D.L. 59/2016, sono **adottate** dal decreto di cui al comma 3) lett.b (decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) sentita la Banca D'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria. (4[^] comma art. 3 d.l. 59/2016).

Le disposizioni per l'attuazione del registro comprendono:

- a) modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento, consultazione dati, i tempi massimi della loro Conservazione;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
- c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, **anche mediante un avvocato munito dei procura** alla sezione del registro ad accesso limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi di servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
- d) Le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di Riservatezza ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi. (4[^] comma art.3 d.l. 59/2016 con **modifiche apportate dalla Legge di conversione**).

-LIMITAZIONI alla pubblicazione, nel registro elettronico, di un documento o di una o più sue parti (6[^] comma art. 3 D.L. 59/2016)

➤ Il predetto comma prevede la possibilità che il Giudice delegato o il Tribunale competente possa apporre, su richiesta del soggetto interessato, limitazioni alla pubblicazione di un documento o di una o più sue parti nel registro elettronico, quando sia dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell'informazione in esso contenuta.

Più precisamente:



Se la pubblicazione non è ancora avvenuta:

l'istanza, se accolta, sospende gli obblighi di pubblicazione dei documenti oggetto della richiesta.

Se il documento è già stato pubblicato:

l'istanza, se accolta, sospende temporaneamente l'accesso ai documenti da parte degli interessati.

La Nuova **Procedura Civile**
Sistemazione e Razionalizzazione del Processo

➤ Nelle more della decisione sull'accoglimento o meno dell'istanza, il Giudice può imporre una cauzione al creditore o terzo richiedente. (6[^] comma art. 3 D.L. 59/2016).

>Gli ultimi due commi, 7[^] e 8[^] comma dell'articolo 3 D.L. 59/2016 statuiscono le risorse economiche e i mezzi attraverso i quali il Ministero della Giustizia si avvale per istituire il registro elettronico, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica dell'Amministrazione della Giustizia e l'attuazione degli obiettivi di cui all'art.3 d.l. 59/2016.

ART. 4 D.L. 59/2016: "Disposizioni in materia di espropriazione forzata"

>L'art. 4 punto 1. del D.L. 59/2016, **convertito in legge con modificazioni** ha apportato significative novità e modifiche al codice di procedura civile; più precisamente le suddette innovazioni hanno interessato, nel Libro III "Del processo di esecuzione" Titolo II "Dell'espropriazione forzata" le seguenti disposizioni normative:

- art. 492 c.p.c.:** "Forma del pignoramento";
- art. 503 c.p.c.:** "Forma dell'opposizione";
- art. 532 c.p.c.:** "Vendita a mezzo di commissionario";

d) **art. 560 c.p.c.:** *“Modo della custodia”*;

e) **art. 569 c.p.c.:** *“Provvedimento per l’autorizzazione della vendita”*;

e bis) art. 587 c.p.c.: *«Inadempienza dell’aggiudicatario» (modifica introdotta dalla legge di conversione)*

f) **art. 588 c.p.c.:** *“Termine per l’istanza di assegnazione”*;

g) **art. 590-bis c.p.c.:** *“Assegnazione a favore di un terzo”*;

h) **art. 591 c.p.c.:** *“Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto”*;

i) **i bis) art. 596 c.p.c.:** *“Formazione del progetto di distribuzione”*;

Nel Libro III, *“Del processo di esecuzione”* Titolo V *“Delle opposizioni”*:

l) **art. 615 c.p.c.:** *“Forma dell’opposizione”*;

Nel Libro IV *“Dei procedimenti speciali”*, Titolo I *“Dei procedimenti sommari”*:

m) **art. 648 c.p.c.:** *“Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione”*

La Nuova **Procedura Civile**
Commento Sistematico Leggi 2016

>L’art. 4 **punto 1.bis** del d.l. 59/2016 , **punto introdotto dalla Legge di conversione del decreto in oggetto**, ha apportato altresì novità nell’ambito del codice civile, e precisamente nel libro VI *«Della Tutela dei diritti»*, Titolo IV *«Della Tutela giurisdizionale dei diritti»* del codice civile, modificando **l’articolo 2929 bis** *«Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito»* **con la sostituzione del secondo e del terzo comma.**

>Il **punto 2** della’art. 4 d.l. 59/2016 ha modificato l’art. 16-bis *“Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”* del D.L. 2012 n.179 convertito, con modifiche, dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”*.

Infine la Legge di conversione del D.L. 59/2016 ha altresì apportato all’art. 4 del d.l. 59/2016 le ulteriori modifiche e novità:

>L’aggiunta all’art. 4 del **punto 2-bis** che interviene **sull’art. 23** *«Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione dell’immobile»* del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n.164 *«Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.»* con l’aggiunta di un ulteriore periodo alla

disposizione in oggetto.

- L'aggiunta all'art. 4 del d.l. 59/2016 del **punto 3-bis e 4-bis** non previste dall'originario art. 4 del decreto legge.

Analizziamo schematicamente tali novità e modifiche introdotte **dall'art. 4, alla luce altresì delle novità e modifiche introdotte nel corpo del testo dalla Legge di conversione del d.l. 59/2016**, anche mediante un confronto tra ogni singola disposizione normativa, ante riforma D.L. 59/2016, e successivamente all'entrata in vigore, in data 04.05.2016, del decreto legge 59/2016 oggi convertito in Legge.




a) art. 492 c.p.c.: «Forma del pignoramento» come modificato dall'art. 4 D.L. 59/2016

L'articolo 3 d.l. 59 /2016 prevede l'aggiunta di un periodo al 3^comma dell'art. 492 c.p.c., sancendo un nuovo ed ulteriore obbligo in capo al creditore nella redazione dell'atto di pignoramento che verrà successivamente notificato, a cura dell'ufficiale giudiziario, al debitore.

Tale periodo prevede che: *“Il pignoramento **deve** contenere l'avvertimento che, a norma dell'art. 615 c.p.c., secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530,552,569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”* (art.4 punto1 lett. a d.l. 59/2016).

Alla luce di tale novità, vediamo schematicamente, la forma dell'atto di pignoramento ex art. 492 c.p.c. come novellato, segnalando in rosso la modifica introdotta rispetto al testo originario dell'art. 492 c.p.c. ante-riforma d.l. 59/2016 che non ha subito modifica alcuna nella parte in neretto.

-FORMA DEL PIGNORAMENTO:



3. Avvertimento: il pignoramento deve contenere altresì l'avvertimento al debitore:

- che, ai sensi dell'art.495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art.li 530,552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale (**art. 492 3^ comma c.p.c.**).
- che, a norma dell'art. 615, secondo comma terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,552 e 569, salvo che sia fondata sui fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (**art. 492 3^ comma secondo periodo c.p.c. introdotto dall'art. 4 d.l. 59/2016**)

➤ Restano invariati i successivi commi **dell'art 492 c.p.c. (4^,5^,6^,7^,8^ comma)** che delineano le ulteriori attività poste in essere dall'ufficiale giudiziario in casi particolari in cui:

- se i beni pignorati appaiono insufficienti o si profili una lunga durata della liquidazione → 4^c. art. 492;

-se il debitore indica cose mobili, crediti o cose mobili in possesso di terzi o beni immobili → 5^ comma art.492 c.p.c.

-se il debitore è un imprenditore commerciale → 8^ comma art. 492 c.p.c.

Si rimanda pertanto, al testo normativo di cui all'art. 492 c.p.c. per i commi ivi specificati.

b) art. 503 c.p.c.: “Modi della vendita forzata”, come modificato dall'art.4 D.L. 59/2016

L'art. 503 c.p.c. disciplina le modalità attraverso le quali può farsi la vendita forzata.

>Il primo comma, rimasto invariato con l'entrata in vigore del decreto legge, sancisce che “*la vendita forzata può farsi con o senza incanto, secondo le forme previste dai capi seguenti*”(1^comma art.503 c.p.c.);

> La novella introdotta con l'art. 4 D.L. 59/2016 riguarda il 2 comma dell'art. 503 c.p.c. che ha introdotto una novità con specifico riferimento alla scelta sul tipo di vendita forzata nell'ambito delle esecuzioni mobiliari.

L'originario secondo comma dell'art. 503 c.p.c. statuisce, solo per l'esecuzioni immobiliari, la preferenza per la vendita senza incanto consentendo la vendita con incanto solo laddove il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.; mentre nulla prevedeva per le espropriazioni mobiliari dove la scelta sul tipo di vendita (con o senza incanto) era rimessa alla libera valutazione del giudice.



L'art. 4 D.L. 59/2016 aggiunge al 2^commaa dell'art.503 c.p.c. dopo le parole “dell'articolo 568 c.p.c.” **“nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540 c.p.c.”:**


Viene così sancita, (anche) per le esecuzioni mobiliari, la preferenza per la vendita senza incanto ammettendo la vendita con incanto solo laddove il giudice ritenga probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore bene mobile, determinato a a norma degli articoli 518 e 540-bis c.p.c.

Art. 503 c.p.c. ante
d.l. 59/2016

Modi delle vendita forzata: (1^comma art. 503 c.p.c.)




con incanto
o
senza incanto

→ “secondo le forme previste nei capi seguenti.”



Nelle esecuzioni **mobiliari**: → la scelta sul tipo di vendita forzata è rimessa alla libera valutazione del Giudice.

Art. 503 c.p.c. come modificato dall'art. 4 d.l. 59/2016 convertito in legge



c) art. 532 c.p.c. “Vendita a mezzo commissario”, **come modificato dall’art. 4 D.L. 59/2016**

>Nell’ambito dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, con specifico riferimento all’art. 532 c.p.c. che disciplina la vendita senza incanto a mezzo di commissario (istituto vendite giudiziarie o altro soggetto specializzato), l’art. 4 punto1 lett. c) del d.l. 59/2016 modifica l’art.532 c.p.c. sostituendo il secondo e terzo periodo del secondo comma a quelli precedenti,che pertanto vengono eliminati, lasciando invariato il primo periodo del secondo comma, e gli altri restanti commi della norma.

Tali novità riguardano:

- Il numero complessivo degli esperimenti di vendita possibili (fissato dal G.E.) che il commissario può disporre;
- Il termine finale alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Art. 532 c.p.c
ante riforma



-Numero complessivo degli esperimenti di vendita: **non < a 3 esperimenti**

limite fissato nel MINIMO

-termine finale alla cui scadenza il commissario deve restituire gli atti in cancelleria:

6 mesi < termine >1 anno



Termine finale più AMPIO

Art. 532 c.p.c. come
modificato dall’art. 4
d.l. 59/2015
convertito in legge



-Numero complessivo degli esperimenti di vendita: **non > a 3 esperimenti**


limite fissato nel MASSIMO

-termine finale alla cui scadenza il commissario deve restituire gli atti in cancelleria: **termine non > 6 mesi**



termine finale più RISTRETTO

Alla luce di tali modifiche apportate vediamo schematicamente l’art. 532 c.p.c. novellato:



dispone la vendita senza incanto o tramite commissario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie o, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato ai sensi dell’art.169-sexties disp. att. c.p.c., affinché proceda alla vendita in qualità di commissario (art. 532 1^comma c.p.c.).

Il G.E. con provvedimento:

fissa, dopo aver sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso:

- il prezzo minimo della vendita,
- l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita;
- può imporre una cauzione

(2^ comma 1° periodo art. 532 c.p.c.)

La Nuova **Procedura Civile**
Ordinamento Giuridico

fissa altresì:

- **il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita,**
- **i criteri per determinare i relativi ribassi,**
- **le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita,**
- **il termine finale non superiore a 6 mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'art. 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche non sussistono i presupposti di cui all'art.164-bis disp. att. c.p.c. (art. 532 c.p.c. 2^ comma come modificato dal d.l. 59/2016)**

>il 3 e ultimo comma dell'art. 532 c.p.c, rimasto invariato nella sua formulazione, dispone che *“se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.”*

d) art. 560 c.p.c. “Modo della custodia”, modificato dall'art. 4 D.L. 59/2016 e dalla Legge di conversione

>Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, con specifico riferimento all'art. 560 c.p.c. che disciplina le modalità di custodia dei beni pignorati da parte del custode nominato (debitore o soggetto terzo), l'art. 4 punto 1 lett d) punti 01), 2),03) del d.l. 59/2016 modifica l'art.560 c.p.c. sostituendo integralmente il terzo ed il quarto comma, e aggiungendo al quinto comma un nuovo periodo, lasciando Invariati gli altri restanti commi della norma.

Tali novità riguardano:

- il provvedimento, **impugnabile per opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.** con cui il G.E. dispone la liberazione dell'immobile pignorato (**novità introdotta dalla Legge di conversione**)
- l'offerta d'acquisto formulata dai soggetti interessati ai beni in vendita.

Vediamo schematicamente l'art. 560 c.p.c. ante e a seguito della riforma introdotta con d.l. 509/2016:

Art. 560 c.p.c.
ante riforma

Il custode (debitore o terzo nominato)
deve presentare rendiconto ex art. 593 c.p.c.
non può dare in locazione l'immobile
senza l'autorizzazione del g.e.
(art. 560 1[^] e 2[^] comma c.p.c.)



Nei casi in cui il g.e. dispone con
provvedimento non impugnabile la
liberazione dell'immobile pignorato
(art. 560 3[^] comma c.p.c.)

La Nuova **Procedura Civile**
Dottrina Scrittori Legisti



Il provvedimento costituisce titolo esecutivo
il provvedimento è attuato dal custode
per il rilascio (esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c.
A mezzo ufficiale giudiziario) eseguito a cura del
custode anche successivamente alla pronuncia
del decreto di trasferimento nell'interesse del
Aggiudicatario o dell' assegnatario se questi
non lo esentano
(4[^] comma **soppresso** dal d.l. 59/2016)

novità:

**non trova più applicazione l'esecuzione per
rilascio a mezzo ufficiale giudiziario**



art. 560 c.p.c. come
modificato dall'art.
4 d.l. 59/2016 e
dalla legge di
conversione

Il custode (debitore o terzo nominato)
deve presentare rendiconto ex art. 593 c.p.c.
non può dare in locazione l'immobile senza
senza l'autorizzazione del g.e.
(art. 560 1[^] e 2[^] comma c.p.c.)



Nei casi in cui il g.e. dispone con
provvedimento **impugnabile per
opposizione ai sensi dell'art. 617**, la
liberazione dell'immobile pignorato **senza
oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario
o l'acquirente.**

**Per il terzo che vanta la titolarità di un
diritto di godimento del bene opponibile
alla procedura, il termine per l'opposizione
decorre dal giorno in cui si è perfezionata
nei confronti del terzo la notificazione del
provvedimento.**

**(560 3[^] comma c.p.c. come modificato dalla
Legge di conversione del d.l. 59/2016)**



secondo le disposizioni del g.e., senza
l'osservanza delle formalità di cui agli
605 e ss. c.p.c., anche successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferi-
mento nell'interesse dell'aggiudicatario
o dell'assegnatario se questi non lo
esentano

(4[^] comma **introdotto dal d.l. 59/2016)**

Se nell'immobile pignorato da liberare sono

presenti:

ovvero

beni mobili che non debbono essere consegnati

documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale

il custode **intima:**

} a verbale o mediante atto notificato

alla parte tenuta al rilascio

ovvero

al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere

di asportarli assegnando il relativo termine, **non < a 30 giorni** salvi i casi urgenza.

Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode.

In caso di mancato asporto nel termine assegnato:

i beni o i documenti si considerano abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del G.E., ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

(4^ comma art. 560 c.p.c. nuovo periodo introdotto dalla legge di conversione del d.l. 59/2016)

La Nuova **Procedura Civile**
Dottrina Scritture Leggi Note

Il g.e. con l'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c. stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati alla vendita esaminino i beni.

Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del g.e., all'amministrazione e gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste e occorrenti per conseguire la disponibilità.

(5^ comma art. 560 c.p.c.)

Il g.e. con l'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c. stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati alla vendita esaminino i beni.

il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del g.e. all'amministrazione e gestione dell'immobile pignorato, ed esercita le azioni previste ed occorrenti per conseguire la disponibilità.

(5^ comma art. 560 c.p.c.)

-gli interessati a presentare offerta d'acquisto:
hanno diritto di esaminare i beni in vendita **entro 15 giorni**
dalla richiesta:

è formulata mediante il
portale delle vendite telematiche
e può essere conosciuta solo dal
custode.

la disamina dei beni
si svolge con modalità
idonee a:

- a garantire la riservatezza degli interessati;
- ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

(5^ comma art. 560 c.p.c. come introdotto dal d.l. 59/2016)

e) **Art. 569 c.p.c. "Provvedimento per l'autorizzazione alla vendita", modificato dall'art. 4 d.l. 59/2016 convertito, con modificazioni, in legge.**

> Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, con specifico riferimento all'art. 569 c.p.c. che disciplina le modalità di svolgimento dell'udienza fissata dal giudice per l'autorizzazione della vendita, l'art. 4 punto 1 lett e) del d.l. 59/2016 **modifica il quarto comma dell'art. 569 c.p.c.** lasciando invariati gli altri restanti commi della norma.

Tale novità riguarda:

-il necessario utilizzo, e non più la facoltà, di avvalersi delle modalità telematiche*, da disporsi con

l'ordinanza del g.e., per il:

- versamento della cauzione,
- presentazione delle offerte,
- svolgimento della gara tra gli offerenti,
- l'incanto (nei casi previsti);
- il pagamento del prezzo;

La Nuova **Procedura Civile**
Versione Standard Long Text

nel rispetto della normativa regolamentare di cui
all'art. 161-ter disp. att. c.p.c.

* **Salvo il caso in cui** l'uso di modalità telematiche sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. **(4^ comma art. 569 c.p.c. come modificato dal d.l. 59/2016).**

> Confrontiamo schematicamente il 4^ comma dell'art. 569 c.p.c. prima e dopo la novella, che si applica alle vendite forzate disposte dopo il 60° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

4^comma art.569
c.p.c. ante riforma

Il g.e. con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata **può stabilire** che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

(4^comma art. 569 c.p.c. ante riforma)

La Nuova **Procedura Civile**
Struttura Scientifica Leggi 2016

➤ Il 1^,2^,3^,5^,6^ comma dell'art. 569 c.p.c. non sono stati oggetto di modifica alcuna da del dl. 59/2016, e per essi si rimanda al testo di cui all'art. 569 c.p.c.

e -bis) art. 587 c.p.c. "Inadempienza dell'aggiudicatario", come modificato dalla legge di conversione del d.l. 59/2016 di cui art. 4 e bis)

> Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, con specifico riferimento all'art. 587 c.p.c. che disciplina il caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario nel termine stabilito dal giudice , l'art. 4 punto 1 lett **e-bis)** del d.l. 59/2016 introdotta dalla legge di conversione del d.l.

59/2016, modifica l'art.587c.p.c. sostituendo al primo comma della norma le parole « è attuato dal custode a norma dell'art. 560 4^comma c.p.c.» in luogo di «costituisce titolo esecutivo per il rilascio



novità introdotta

il decreto con il quale il G.E. dichiara la decadenza dell'aggiudicatario per il mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, non costituisce più titolo esecutivo per l'esecuzione per rilascio ex art. 605 c.p.c., a mezzo ufficiale giudiziario, ma è attuato dal custode secondo le disposizione del g.e., senza l'osservanza delle formalità di cui agli art.li 605 e ss. c.p.c., anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano

4^comma art. 569 c.p.c
come modificato
dall'art. 4 d.l. 59/2016
convertito in legge

il g.e. con la stessa ordinanza con cui dispone la vendita forzata **stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,** che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, **nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disp. att. c.p.c.**

(4^comma art. 569 c.p.c. come modificato dall'art. 4 d.l. 59/2016)

Vediamo schematicamente l'art. 587 c.p.c. prima e dopo la novella introdotta dalla legge di conversione.

Art. 587 c.p.c.
ante riforma

Se l'aggiudicatario non deposita il prezzo
nel termine stabilito dal G.E.

Il G.E. con decreto:

- dichiara la decadenza dell'aggiudicatario
- pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa;

e

- dispone un nuovo incanto.
- ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato
impresso nel possesso di rilasciare l'immobile al
custode

La disposizione si applica altresì nei confronti
dell'aggiudicatario che non ha versato anche una
sola rata entro 10 g. dalla scadenza del termine.

Il g.e. dispone la perdita a titolo di multa anche
delle rate già versate.

(art. 587 1^ comma c.p.c.)

Il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

(art. 587 1^ comma, periodo soppresso dalla Legge
di conversione del d.l. 59/2016)

Art. 587 c.p.c.
modificato dalla
legge di
conversione del
d.l. 59/2016

Se l'aggiudicatario non deposita il prezzo
nel termine stabilito dal G.E.

Il G.E. con decreto:

- dichiara la decadenza dell'aggiudicatario
- pronuncia la perdita della cauzione a

titolo di multa;

e

- dispone un nuovo incanto.
- ordina altresì all'aggiudicatario che sia
impresso nel possesso di rilasciare
l'immobile al custode,

La disposizione si applica altresì nei
confronti dell'aggiudicatario che non
ha versato anche una sola rata entro 10
giorni dalla scadenza.

Il g.e. dispone la perdita a titolo di multa
anche delle rate già versate.

(art. 587 1^ comma c.p.c.)

**Il decreto è attuato dal custode a norma
dell'art. 560 4^ comma c.p.c.**

**(art. 587 1^ comma, periodo aggiunto dalla
Legge di conversione)**



Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 c.p.c. (*Contenuto del provvedimento che dispone la vendita*) e seguenti.

Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, **risulta < a quello dell'incanto precedente**



conseguenza

L'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (art. 587, 2^a comma c.p.c.)



Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 c.p.c. (*Contenuto che dispone la vendita*) e seguenti

Se il prezzo che se ne ricava, unito alla **cauzione confiscata risulta < a quello dell'incanto precedente**



conseguenza

l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (art. 587 2^a comma c.p.c.)



f) art. 588 c.p.c. “Termine per l’istanza di assegnazione”, come modificato dall’art.4 d.l. 59/2016 convertito in legge.

>Nell’ambito dell’espropriazione immobiliare, con specifico riferimento all’art. 588 c.p.c. che disciplina il termine per presentare l’istanza di assegnazione, l’art. 4 punto 1 lett f) del d.l.

59/2016 modifica l’art.588 c.p.c. aggiungendo alla norma le parole “per sé o a favore di terzi”:



l’istanza di assegnazione dei beni pignorati può essere presentata non solo da ogni creditore della procedura esecutiva per se stesso (ante riforma d.l. 59/2016) **ma anche da ogni creditore a favore di un soggetto terzo** (novità introdotta dall’art. 4 d.l. 59/2016).

Vediamo schematicamente l’art. 588 c.p.c. prima e dopo la novella.

Art. 588 c.p.c
ante riforma



Ogni creditore

nel termine di 10 giorni prima dell'udienza
fissata per la vendita



può presentare istanza di assegnazione a norma
dell'art. 589 per il caso in cui la vendita non abbia
luogo.

(art. 588 c.p.c. ante riforma)

Art. 588 c.p.c come
modificato dall'art. 4 d.l.
59/2016 convertito in
legge



Ogni creditore

nel termine di 10 giorni prima dell'udienza
fissata per la vendita



può presentare istanza di assegnazione, **per sé
o a favore di un terzo**, a norma dell'art. 589
per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

(art. 588 c.p.c. come modificato dal d.l. 59/2016)

g) art. 590-bis c.p.c. "Assegnazione a favore di un terzo" introdotto dall'art. 4 D.L. 59/2016

>Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, il punto 1 lett.g) dell'art. 4 d.l. 59/2016 introduce un nuovo articolo (di seguito all'art. 590 c.p.c. "Provvedimento di assegnazione") l'art. 590-bis c.p.c., che disciplina l'assegnazione dei beni pignorati a favore di un soggetto terzo.

Tale norma sancisce in particolare gli obblighi posti a carico del creditore che abbia presentato istanza di assegnazione dei beni pignorati a favore di un terzo:

L'art. 590-bis può essere così schematizzato:

La Nuova **Procedura Civile**
Commenti Scrittura Leggi Studi

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo
nel termine di 5 giorni



dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione
ovvero dalla comunicazione (del provvedimento)

adempimenti a carico esclusivo del creditore



deve dichiarare in cancelleria il nome del terzo a favore del quale
deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione
del terzo di volerne profittare



In mancanza di tali adempimenti



conseguenza

il trasferimento è fatto a favore del creditore

In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.

h) art. 591 c.p.c. “Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto” come modificato dall’art. 4 D.L. 59/2016 e dalla Legge di conversione

➤ Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, con particolare riferimento all’art. 591 c.p.c. che disciplina i casi nei quali il giudice dell’esecuzione può disporre l’amministrazione giudiziaria ex art. 592 c.p.c. e ss. oppure pronunciare una nuova ordinanza, ex art. 576 c.p.c., per la vendita all’incanto (**1^ comma art. 591 c.p.c.**), l’art. 4 punto 1 lett. h) del d.l. 59/2016 con successiva modifica introdotta dalla legge di conversione, ha modificato l’art. 591 c.p.c. aggiungendo le parole “ e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà” al secondo comma dell’articolo stesso.



Tale novità riguarda:

- **il prezzo base d’asta che il giudice può fissare a seguito di un terzo esperimento di vendita all’incanto andato deserto.**

2^ comma art.
591 c.p.c. ante
riforma

2^ comma art. 591
c.p.c. come innovato
dall’art. 4 d.l.
59/2016 e dalla
legge di conversione

In caso di vendita all’incanto il G.E. può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e pubblicità fissando:

In caso di primo tentativo di vendita andato deserto



(successivo tentativo di vendite all’incanto)
prezzo base d’asta < ¼ al precedente
(2^ comma art. 591 c.p.c.)

In caso di vendita all’incanto il G.E. può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e forme di pubblicità fissando:

In caso di primo tentativo di vendita andato deserto



(successivo tentativo di vendite all’incanto)
prezzo base d’asta < ¼ al precedente



quarto tentativo di vendita andato deserto



prezzo base d’asta < ½ al precedente

(2^ comma art. 591 c.p.c. novellato dall’art.4 d.l. 59/2016 e dalla legge di conversione)

> **Resta invariato il 3^ comma dell’art. 591 c.p.c.** che statuisce:

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione



il G.E. assegna il bene al creditore o ai creditori intervenienti, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio

↓
avvenuto il versamento il G.E., pronuncia decreto di trasferimento
(3^ comma art. 591 c.p.c.)

i) i-bis) art. 596 c.p.c.: “Formazione del progetto di distribuzione”, come modificato dall’art. 4 D.L. 59/2016 e dalla legge di conversione

➤ Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, con particolare riferimento all’art. 596 c.p.c. che disciplina le modalità di formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, l’art. 4 punto 1 lett. i) del d.l. 59/2016 ha novellato l’art. 596 c.p.c. aggiungendo le parole “anche parziale” nonché il periodo *“il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire”* **al primo comma dell’articolo stesso;**

La legge di conversione del d.l. 59/2016 ha infine modificato l’art. 596 c.p.c., **aggiungendo il punto i-bis) all’art. 4 d.l. 59/2016, con previsione di un ulteriore periodo al secondo comma dell’articolo 596 c.p.c.**

Tali novità riguardano:



Punto i):

-la possibilità per il giudice o il professionista delegato alla vendita di poter procedere alla formare del progetto di distribuzione delle somme anche solo parziale, purché non superi il 90% delle somme da ripartire tra i creditori.

Punto i-bis):

-la possibilità per il giudice dell’esecuzione di disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di determinati creditori, in caso di presentazione di idonea fideiussione (autonoma, irrevocabile e a prima richiesta) da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 574, 1^ comma, secondo periodo (aggiudicatario o avvocato aggiudicatario per persona da nominare)

Vediamo schematicamente l’art. 596 c.p.c., come novellato dall’art. 4 punto 1 lett. i) e lett. i-bis) d.l. 59/2016 come modificato dalla Legge di conversione.

Il G.E. o il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.

art. 596 c.p.c. come
novellato dall'art. 4 d.l.
59/2016 e dalla legge di
conversione

Il G.E. o il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.

se vi sono più creditori intervenuti nella p.e.

forma il progetto distribuzione
contenente la graduazione dei
creditori che vi partecipano

lo deposita in cancelleria per la
consultazione da parte dei creditori
e del debitore, fissando l'udienza
per la loro audizione

può formare un progetto
di distribuzione anche parziale:

il progetto di distribuzione
parziale non può superare il
90% delle somme da ripartire
(novità introdotta dal d.l. 59/2016)

La Nuova **Procedura Civile**
Giudizio Civile - Legge 59/2016

Il G.E. può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate

IN FAVORE



se viene presentata una fideiussione autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno
dei soggetti di cui all'art. 574 1^comma c.p.c.

(aggiudicatario/avvocato aggiudicatario per persona da nominare)

idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino
ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi
sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle
sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal
pagamento sino all'effettiva disposizione.

La fideiussione è ESCUSSA dal custode o dal professionista delegato
su autorizzazione del G.E.

***Nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito di tali soggetti, tale disposizione
si applica anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate.**

(periodo aggiunto al secondo comma dell'art. 596 c.p.c. dalla Legge di conversione del d.l. 59/2016)

1) **art. 615 c.p.c. "Forma dell'opposizione"**, come modificato dall'art. 4 D.L. 59/2016 convertito in legge

>Nell'ambito delle'esecuzione forzata, al Titolo V "Delle opposizioni", con specifico riferimento all'art. 615 c.p.c. che disciplina modalità di opposizione all'esecuzione, ovvero quando oggetto di contestazione è l'*an dell'esecuzione*, ossia il *diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, l'art. 4 punto 1 lett. l) del d.l. 59/2016 introduce una novità per le opposizioni che vengono proposte ad esecuzione forzata già iniziata (e dunque a seguito della notifica e iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento), aggiungendo un periodo al secondo comma dell'art. 615 c.p.c. e lasciando invariati i due commi della norma.

>Tale novità introduce un limite all'ammissibilità dell'opposizione nell'esecuzione per espropriazione:

L'opposizione all'esecuzione è **inammissibile** se proposta **dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma:**

- dell'art. 530 c.p.c. per l'espropriazione mobiliare presso il debitore;
- dell'art. 552 c.p.c. per l'espropriazione presso terzi;
- dell'art. 569 c.p.c. per l'espropriazione immobiliare

casi particolari non soggetti a tale limite

SALVO CHE:

L'opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuta proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

(2^ comma art. 615 c.p.c. come novellato dall'art. 4 d.l. 59/2016)

Art. 615 c.p.c. come novellato dal d.l. 59/2016 convertito in legge

Quando si contesta l'an* dell'esecuzione

opposizione ex art. 615 c.p.c.

quando l'esecuzione non è ancora iniziata

quando l'esecuzione è già iniziata o si contesta la pignorabilità dei beni

(1^ comma art. 615 c.p.c.)

(2^ comma art. 615 c.p.c.)



opposizione **a precetto**
(mediante atto di citazione dinanzi
al Giudice competente per materia
o valore e per territorio ex art. 27 c.p.c.)



Se concorrono gravi motivi, il giudice
sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva
del titolo.



Se il diritto della parte istante è contestato solo
parzialmente, il giudice sospende l'efficacia esecutiva
del titolo limitatamente alla parte contestata.
(**1^ comma art. 615 c.p.c.**)

se proposta dopo che è stata disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli art.li
530, 552, 569



(2^ periodo 2^ comma art. 615 c.p.c. aggiunto dal d.l. 59/2016)



**ricorso al giudice dell'esecuzione
stessa**



il G.E. fissa con decreto la data della
udienza di comparizione delle parti
dinanzi a sé e il termine perentorio
per la notificazione del ricorso e del
decreto.

(2^ comma art. 615 c.p.c.)



**Nell'esecuzione per espropriazione
l'opposizione è inammissibile**



salvo che:

- sia fondata su fatti sopravvenuti;
- l'opponente dimostri di non aver potuto
proporla tempestivamente per causa a lui
non imputabile.

**m) art. 648 c.p.c. "Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione", come modificato dall'art.4
D.L. 59/2016 convertito in legge**

➤ Nell'ambito dei procedimenti speciali, nel Titolo I "*Dei procedimenti sommari*" con riferimento
all'art. 648 c.p.c. che disciplina l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di
opposizione, l'art. 4 punto 1 lett. m) d.l. 59/2016 ha modificato tale disposizione sostituendo alla
parola "concede" di cui al primo comma dell'articolo in esame il termine "deve concedere", lasciando
invariato tutto il restante testo normativo.

-Tale novità sancisce **un obbligo in capo al G.E. in caso di opposizione a decreto ingiuntivo:**



Il G.I. **deve concedere** (e non più "concede") **l'esecuzione provvisoria parziale** del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione per vizi procedurali.

Vediamo schematicamente l'art. 648 c.p.c. come novellato.

Art. 648 c.p.c. come
novellato dall'art. 4 d.l.
59/2016 convertito in
legge

Il G.I. in pendenza di opposizione ad ingiunzione di pagamento (d.i.)

PUO'
concedere

DEVE
concedere

DEVE IN OGNI CASO
concedere

↓

con ordinanza non impugnabile
provvedendo in prima udienza,
l'esecuzione provvisoria del decreto
qualora non sia stata già concessa ex art. 642
se l'opposizione non è fondata su prova scritta
o di pronta soluzione.
(1^ comma art. 648 c.p.c.)

↓

l'esecuzione provvisoria parziale
del d.i. opposto limitatamente alle
somme non contestate, se l'opposizione
riguarda solo parte della somma ingiunta e
non sia proposta per vizi procedurali.
(1^ comma art. 648 c.p.c. e novella d.l. 59/2016)

↓

la provvisoria esecuzione
del d.i., se la parte che l'ha
chiesta offre cauzione
per l'ammontare delle
eventuali restituzioni,
spese e danni.
(2^ comma art. 648 c.p.c.)

La Nuova **Procedura Civile**
Dottrina Scritture Leggi Note

Artt. 16 bis "Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali" del d.l. 172/2012 conv., con mod. dalla l. 221/2012, come modificato dal punto 2 dell'art.4 D.L. 59/2016 e dalla legge di conversione

> Nell'ambito del processo civile telematico introdotto con d.l. 172/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 2012 n. 221, con specifico riferimento all'art. 16-bis, che disciplina la obbligatorietà, e le rispettive modalità, del deposito telematico di atti processuali con riferimento ai processi civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione pendenti dinanzi alle diverse autorità giudicanti (Tribunale, Corte d'Appello) l'art. 4 punto 2 d.l. 59/2016 convertito in legge ha riformato completamente il comma 9-sexies dell'art 16 bis, sostituendo un dettato normativo nuovo.

>Tale comma si riferisce alle attività che devono essere svolte, nell'ambito del processo esecutivo immobiliare, dal professionista (notaio, avvocato, commercialista iscritti negli appositi elenchi di cui all' art. 179 ter c.p.c.) delegato dal G.E. ex art. 591-bis c.p.c. ,con l'ordinanza con cui dispone la vendita, alle operazioni di vendita dell'immobile pignorato. I rapporti riepilogativi di tali attività, ai sensi dell'art.16 bis c. 9-septies, devono essere depositati dal delegato con modalità telematiche

>Novità introdotta dal d.l. 59/2016: il professionista delegato alle vendita è tenuto a depositare, nel rispetto dei termini ivi stabiliti, più rapporti riepilogativi delle attività svolte.

9-sexies art.
16 bis
l.n.221/2012
Ante riforma



entro 10 giorni

dall'approvazione del progetto di distribuzione,
Il professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.



deposita un rapporto riepilogativo finale
delle attività svolte

La Nuova **Procedura Civile**
Ordinamento Giuridico

(obbligo di deposito con modalità telematiche)

9-sexies art.
16 bis
l.n.221/2012
come
modificato dal
d.l. 59/2016 e
**dalla legge di
conversione**



entro 30 giorni dalla notifica della
ordinanza di vendita il delegato ex art. 591
bis c.p.c.



deposita un rapporto riepilogativo iniziale
delle attività svolte



OGNI 6 MESI deposito un rapporto
riepilogativo periodico delle attività svolte



**ENTRO 10 giorni dalla comunicazione della
approvazione** del progetto di distribuzione deposita un
rapporto riepilogativo finale delle attività
svolte successivamente al precedente
rapporto periodico.

**(comma 9-sexies art. 16 bis introdotto dal d.l. 59/2016 e
modificato dalla legge di conversione)**



**obbligo di deposito con modalità telematiche
(9-septies art. 16 bis)**

1bis) **art. 2929-bis c.c. «Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito» come modificato dalla Legge di conversione del d.l. 59/2016**

> La legge di conversione del d.l. 59/2016, ha modificato l'art. 4 del 59/2016 prevedendo l'aggiunta del punto **1. bis)** all'articolo stesso, il quale modifica l'art. 2929- bis del codice civile, rubricato al Libro VI, « *Della Tutela dei diritti*», Titolo IV « *Della tutela giurisdizionale dei diritti*», **sostituendo i commi secondo e terzo del predetto articolo.**

Tale disposizione normativa sancisce, in breve, la possibilità in capo al creditore del disponente, che assuma l'esistenza di un danno derivante allo stesso dall'atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dal proprio debitore, di pignorare il bene da quest'ultimo alienato a titolo gratuito.

Vediamo schematicamente l'art. 2929-bis c.c. prima e dopo la novella:

Art. 2929 bis c.c.
ante legge di
conversione



Art. 2929-bis c.c. come
innovato dalla legge di
conversione del d.l.
59/2016



Il creditore che sia pregiudicato


da un atto del debitore:

1. di costituzione di vincolo di indisponibilità

o di alienazione;

2. Che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ;

3. Che sia un atto compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito



Può procedere, munito di titolo esecutivo ad esecuzione forzata se trascrive il pignoramento

Nel termine di 1 anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto

il creditore che **sia pregiudicato**


da un atto del debitore:

1. di costituzione di vincolo di indisponibilità

o di alienazione;

2. che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri

3. che sia un atto compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito



Può procedere, munito di titolo esecutivo ad esecuzione forzata se trascrive il pignoramento

nel termine di 1 anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto

Anche ancorché non abbia ottenuto la sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria



Tale disposizione trova applicazione anche al **creditore anteriore**, che entro 1anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, Interviene nell'esecuzione da altri promossa (art. 2929 bis 1^ comma c.c.)



Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nell'espropriazione contro il terzo proprietario



Il debitore, il terzo assoggettato all'espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del Vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione Di cui al Titolo V del Libro III quando:

anche ancorché non abbia ottenuto la di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.



Tale disposizione trova applicazione anche al **creditore anteriore** che entro 1anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole interviene nell'esecuzione da altri promossa (art. 2929 bis 1^ comma c.c.)



Quando il bene, per effetto o conseguenza dell'atto è stato trasferito ad un terzo



il creditore agisce in via esecutiva nella forma dell'espropriazione presso terzi. (art. 602 c.p.c), ed è preferito ai creditori personali del terzo nella distribuzione del ricavato.



Se con l'atto è stato riservato o costituito un diritto di servitù, usufrutto, uso o abitazione



il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario.



Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

(secondo comma art. 2929-bis c.c., aggiunto dalla legge di conversione del d.l. 59/2016)



il debitore, il terzo assoggettato all'espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al Titolo V del Libro III quando:

quando



1. Contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma (punti 1,2,3);
nonché
2. La conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore;

(2^a comma art. 2929 bis c.c. **ante riforma**)

quando



1. contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma (punti 1,2,3);
o
 2. che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore;
o
 3. che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato
- (2^a comma art. 2929-bis c.c. **novellato** dalla legge di conversione del d.l. 59/2016)



L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

(3^a comma art. 2929-bis c.c. **introdotto** dalla legge di conversione del d.l. 59/2016)

➤ La legge di conversione del d.l. 59 /2016 ha infine aggiunto all'art. 4 del d.l. 59/2016 il punto **2bis**) il quale apporta un'aggiunta all'art.23 «*Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili*» del decreto legge 12 settembre 2014 n.133, convertito in Legge 2014 n. 164 «*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*»

Tale novità sancisce per i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione in godimento dell'immobile, di cui all'art. 23 Legge 2014 n.133, la possibilità per il concedente di ricorrere alla procedura di convalida di sfratto

Tale normativa prevede l'aggiunta, al secondo comma, del seguente periodo: «**Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento di convalida di sfratto, di cui al Libro IV, Titolo I, capo II, del codice di procedura civile**»

Art. 5 D.L. 59/2016: “Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati”

➤ L’art. 5 d.l. 59/2016 apporta altresì modifiche nell’ambito delle “Disposizioni di attuazione e transitorie al c.p.c.” (r.d. 1941 n.1368), al Titolo IV “Del processo di esecuzione”, Capo I “Del Titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale”, e precisamente all’**art. 155 sexies** introdotto dall’art. 19, c.2, lett. a) d.l. 2014 n.132, conv., in legge 2014 n.162.


Vengono aggiunti all’**art. 155 sexies** “Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” due nuovi periodi a quello già esistente.

Novità introdotta:



-Viene ulteriormente ampliato l’ambito, da parte di specifici soggetti ivi indicati, di avvalersi delle modalità telematiche per accedere ai dati relativi a specifici soggetti.

Vediamo schematicamente il nuovo art. 155 sexies disp.att. c.p.c. come novellato.



↓
possono avvalersi delle disposizioni
in ordine alla ricerca con modalità telematiche

↓
per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui
confronti ha la procedura ragioni di credito,
anche in mancanza di titolo esecutivo.

finalità

- recupero del credito;
- cessione dei crediti.

(art. 155 sexies disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 4 d.l. 59/2016 convertito in legge)

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola